

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021

PREMESSA

L'art. 26, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente disposizioni particolari per il gas naturale, individua al comma 7 i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti connessi. Tali soggetti devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 13 del medesimo art. 26, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta.

Il gestore della rete di gasdotti nazionale, su propria richiesta, può rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativa al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, come previsto dal comma 8 dell'articolo in parola. In tal caso, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale in qualità di soggetto obbligato limitatamente all'accertamento e alla liquidazione delle suddette quantità.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione annuale prevista dal predetto comma 13, vengono distinti in relazione all'attività svolta o all'impiego cui destinano il gas, in coerenza con le tipologie indicate dai suddetti commi 7 e 8:

- Vendita al consumatore finale/servizio di default;
- Uso proprio;
- Vettoriamento.

Con il comma 14, del ripetuto art. 26, vengono invece individuati quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di vettoriamento del gas naturale, che sono tenuti a fornire i dati riepilogativi del gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati mediante la presentazione di una dichiarazione annuale riepilogativa.

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2022 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet di questa Agenzia.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si segnala che anche per tale adempimento devono essere rispettate le modalità

già in uso per l'invio delle comunicazioni mensili previste dalle Determinazioni direttoriali prot. n. 476905/RU e 476906/RU del 22/12/2020.

A tal riguardo si fa rinvio a quanto comunicato dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, con nota 384462/RU del 14 ottobre 2021 con la quale sono state fornite ulteriori istruzioni in merito all'implementazione del nuovo profilo **“Sottoscrittore”** (**“dlr_gasnatur_sottoscrittore”**) che può essere attribuito unicamente ad una persona fisica ed è indispensabile per l'invio della dichiarazione con la modalità U2S e per la sottoscrizione della dichiarazione in modalità S2S.

L'acquisizione del profilo predetto si rende, quindi, necessaria anche per il soggetto obbligato che provveda direttamente all'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.

Il nuovo profilo deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale.

Nel caso in cui il profilo **“Sottoscrittore”** sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta.

In linea con quanto già anticipato dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, con nota 384462/RU del 14 ottobre 2021, si sottolinea che, in mancanza dell'assunzione del profilo “Sottoscrittore”, la trasmissione delle dichiarazioni non sarà più possibile con il solo profilo “dlr_gasnatur” a suo tempo rilasciato.

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa del gas naturale trasportato e distribuito (cui sono tenuti i soggetti individuati dal comma 14 dell'art. 26) non hanno subito modifiche sostanziali.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione annuale alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati (art. 26, comma 13) al versamento dell'accisa sul gas naturale, si fa presente che con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio u.s. è stato stabilito il passaggio, a partire del 1° gennaio 2022, dall'attuale sistema provinciale di contabilizzazione e versamento dell'accisa sul gas naturale, al nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali, in merito al quale sono state fornite dettagliate indicazioni con la Circolare n. 29/2021 e con la Circolare n. 41/2021, reperibili, come gli altri documenti citati, sul sito internet dell'Agenzia.

L'adozione della nuova modalità di tenuta delle contabilità nel settore del gas naturale, è finalizzata a semplificare e razionalizzare gli adempimenti conseguenti all'attività di fornitura svolta in più province, facendo salva la corretta imputazione dell'accisa relativa a forniture effettuate nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province

autonome in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte di tali Enti territoriali.

Conseguentemente, è stata individuata una nuova ripartizione del territorio nazionale così articolata:

- un **ambito ordinario**, composto dall'insieme unitario dei territori (Comuni e Province) di tutte le Regioni a statuto ordinario;
- **sei distinti ambiti speciali**, di cui quattro relativi ~~rispettivamente~~ a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due relativi a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).

Per consentire quanto sopra sono stati realizzati alcuni limitati interventi sul modello della dichiarazione, finalizzati alla chiusura delle contabilità provinciali (con la definizione del conguaglio) e alla gestione della contabilità per ambito (con la determinazione delle rate di acconto dovute nell'ambito).

In buona sostanza, rimangono invariate le modalità di compilazione dei quadri generali, di quelli di consumo comunali e di liquidazione provinciali nonché l'allegato clienti, mentre si è reso necessario "sdoppiare" il quadro di riepilogo e saldo dell'accisa (attualmente necessario per ogni provincia interessata dalle forniture effettuate nell'anno) per definire, da una parte il conguaglio a debito e il conguaglio a credito per provincia per l'anno 2021 e dall'altra l'entità delle nuove rate di acconto, "per ambito", dovute per l'anno 2022, calcolate in base all'aggregazione del debito d'imposta accertato nelle province appartenenti ad ognuno degli ambiti territoriali sopra indicati.

Attesa l'unicità della struttura della dichiarazione, tale intervento, che si concretizza in una diversa modalità di compilazione del prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa, interessa tutti i soggetti tenuti a versare l'accisa sul gas naturale, anche se gli effetti sostanziali riguardano solamente i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali in più di una provincia.

Ciò comporterà, ad esempio, che anche i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita nella sola provincia della propria sede legale, così come gli acquirenti di gas naturale per uso proprio, dovranno distinguere i dati per il conguaglio provinciale 2021 e per le rate 2022 dell'ambito territoriale, anche se riguardano il medesimo conto tenuto dallo stesso ufficio territorialmente competente sulla sede legale o sull'impianto del soggetto obbligato.

Tutto ciò premesso, il quadro L che in precedenza era relativo ad ogni singola provincia di fornitura, diviene ora il quadro di riepilogo e saldo dell'accisa dovuta nell'ambito territoriale ed è destinato ad alimentare la contabilità tenuta dall'Ufficio territorialmente competente per ambito.

Pertanto, solo in questa fase di passaggio al nuovo sistema di contabilizzazione e pagamento dell'accisa, dovendo definire le situazioni contabili del 2021 che sono ancora

su base provinciale, occorre mantenere un quadro di riepilogo e saldo dell'accisa per provincia.

In pratica, per la dichiarazione del 2021 è stato inserito un quadro aggiuntivo, il **“QUADRO X”**, denominato **“RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021”**, composto di due sezioni per la distinzione dei capitoli 1412 e 1421, che assolve alla funzione di raccordo tra il sistema provinciale ancora vigente nel 2021 e il nuovo criterio per ambiti. Tale quadro è destinato a contenere nelle due sezioni i dati per la determinazione del conguaglio (a debito o a credito) per ciascuna provincia distintamente per capitolo, riprendendo il totale accisa liquidata del corrispondente rigo del quadro I (rigo I4 o I21) e raffrontandolo al totale acconti dovuti per il medesimo capitolo in base ai consumi dell'anno precedente, in modo da consentire all'Ufficio competente alla tenuta della contabilità “per provincia” di avere le informazioni necessarie per la gestione dell'ultimo anno d'imposta su base provinciale. Considerato che la funzione di questo quadro è quella di consentire la chiusura delle contabilità provinciali, è inoltre previsto per ognuno dei due capitoli un rigo (X5 e X10) denominato “credito pregresso non utilizzato al 31/12/2021” nel quale il soggetto obbligato dichiarante potrà indicare l'importo dell'eventuale credito pregresso che ritiene di vantare alla data predetta, ossia al netto delle detrazioni eseguite sui versamenti dovuti, sulla contabilità provinciale cui il quadro stesso viene riferito.

Il **“QUADRO L”**, per questa fase di passaggio rinominato **“RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022”**, mantiene la separazione in due sezioni per distinguere i capitoli 1412 e 1421 e prevede, per ciascun capitolo, l'indicazione del valore aggregato dell'accisa liquidata riportata nei quadri X delle province appartenenti all'ambito, che determina l'importo dell'accisa dovuta.

Per questa annualità non sarà editabile il campo riguardante i "ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione" (esposto, invece, per ogni provincia dell'ambito considerato nel rispettivo Quadro X), atteso che si tratta di un dato non disponibile per il 2021, nel quale vige ancora il criterio di contabilizzazione dell'accisa “per provincia”.

Per gli stessi motivi non sarà altresì editabile il conguaglio a debito, che ove presente nel quadro X, andrà versato sul corrispondente conto provinciale. Diversamente, è editabile il conguaglio a credito risultante come sommatoria degli eventuali conguagli provinciali a credito, affinché possa essere detratto dai versamenti dovuti nell'ambito. Infine, il quadro prevede l'indicazione delle rate di acconto mensili dovute nel 2022. Nel modello AD-2 di riferimento, il nuovo prospetto di riepilogo e saldo si presenta con questa veste grafica:

RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

PROVINCIA DI <input style="width: 100px;" type="text"/>	
QUADRO X RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO 1412	ACCISA LIQUIDATA (riga I4) X1
	RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE X2
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo X2 dal rigo X1 e riportare il valore al rigo X3, se positivo, ovvero al rigo X4, se negativo)	CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO X3
	CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO X4
CREDITO PREGRESSO NON UTILIZZATO AL 31/12/2021	X5
CAPITOLO 1421	ACCISA LIQUIDATA (riga I21) X6
	RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE X7
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo X7 dal rigo X6 e riportare il valore al rigo X8, se positivo, ovvero al rigo X9, se negativo)	CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO X8
	CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO X9
CREDITO PREGRESSO NON UTILIZZATO AL 31/12/2021	X10
AMBITO <input style="width: 100px;" type="text"/>	
QUADRO L RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022	
CAPITOLO 1412	ACCISA LIQUIDATA (Rigo X1 o \sum righe X1 province appartenenti all'ambito) L1
	RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE L2
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo L2 dal rigo L1 e riportare il valore al rigo L3, se positivo, ovvero al rigo L4, se negativo)	CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO L3
	CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO (Rigo X4 o \sum righe X4 per ambito) L4
RATEI MENSILI	01 02 03 04
IN ACCONTO	05 06 07 08
	09 10 11 12
	TOTALE ACCONTI L5
CAPITOLO 1421	ACCISA LIQUIDATA (Rigo X6 o \sum righe X6 province appartenenti all'ambito) L6
	RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE L7
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo L7 dal rigo L6 e riportare il valore al rigo L8, se positivo, ovvero al rigo L9, se negativo)	CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO L8
	CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO (Rigo X9 o \sum righe X9 per ambito) L9
RATEI MENSILI	01 02 03 04
IN ACCONTO	05 06 07 08
	09 10 11 12
	TOTALE ACCONTI L10

Maggiori indicazioni in merito alla compilazione sono riportate nel paragrafo 9. delle presenti istruzioni.

Si segnalano, infine, i seguenti interventi di aggiornamento della dichiarazione:

- nel quadro H sono state eliminati i righe H3, H4, H5, concernenti la tassazione del gas naturale usi civili in base alle tariffe T1, T2 e altri usi civili, in vigore fino al 31/12/2007, mantenendo invariati gli altri progressivi del quadro;
- sono stati dettagliati diversamente gli usi industriali di cui ai quadri F, G, H, I, M, sostituendo alle descrizioni "*per consumi fino a 1.200.000 mc/anno*" e "*per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno*", le più appropriate descrizioni:
 1. "consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)"
 2. "consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)";
- è stata modificata la descrizione del quadro A da "*GAS NATURALE INTRODOTTO*" in "*GAS NATURALE RICEVUTO*";
- è stata modificata la descrizione del quadro B da "*GAS NATURALE ESTRATTO*" in "*GAS NATURALE VETTORIATO*" e, conseguentemente, la tipologia di estrazione viene rinominata TIPOLOGIA DI VETTORIAMENTO, le tipologie A) e B) diventano:
 1. A = "vettoriamento verso altre infrastrutture (reti o impianti di stoccaggio)"
 2. B = "distribuzione al consumo";

- nel quadro G è stato modificato il riferimento normativo relativo alle destinazioni d'uso PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (rigo G11) e AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (rigo G12). I riferimenti normativi sono ora:
 1. art. 21, co. 9, D. Lgs. n. 504/1995, per la produzione
 2. art. 21, co. 9-bis, D. Lgs. n. 504/1995, per l'autoproduzione

1. GENERALITÀ

I dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito, consumato o venduto sono richiesti secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-2 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato - Soggetto non obbligato*);
- un prospetto annuale del gas naturale movimentato (quadri "A-GAS NATURALE RICEVUTO" - "B-GAS NATURALE VETTORIATO");
- un prospetto annuale del gas naturale commercializzato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (quadro "D-GAS NATURALE VENDUTO");
- un prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato per comune (quadri "E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA" - "F- GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE" - "G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO");
- un prospetto delle rettifiche di fatturazione per comune (quadro "H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE");
- un prospetto di liquidazione dell'accisa per provincia (quadro "I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA");
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa suddiviso in:
 - uno o più quadri provinciali ("X-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA-CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021"), composto di due sezioni per la distinzione dei capitoli 1412 e 1421 di entrata del bilancio statale, per la determinazione del conguaglio per il 2021 tra l'accisa liquidata e gli acconti dovuti per provincia, è inoltre previsto un rigo dove è possibile indicare anche l'importo dell'eventuale credito pregresso ancora non utilizzato al 31.12.2021, relativo alla stessa provincia, distintamente per i capitoli 1412 (rigo X5) e 1421 (rigo X10)
 - un quadro per ambito territoriale ("L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA-RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022"), composto anch'esso di due sezioni per la distinzione dei capitoli 1412 e 1421, per la definizione degli importi dei ratei mensili in acconto dovuti per il 2022 in uno specifico ambito (Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano), è inoltre possibile riportare l'eventuale conguaglio a credito risultante per il capitolo 1412 o per il capitolo 1421, rispettivamente al rigo X4 o al rigo X9 (quadro provinciale X precedentemente indicato) ovvero

l'importo a credito risultante dalla sommatoria dei righe X4 o X9 dei quadri X compilati in relazione alle forniture effettuate in più province appartenenti al medesimo ambito territoriale

- un prospetto di liquidazione dell'addizionale regionale per provincia (quadro "M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE");
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, per provincia (quadro "N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE") per la determinazione del conguaglio e degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2021;
- un prospetto di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva per provincia (quadro "O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA");
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, per provincia (quadro "P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA") per la determinazione del conguaglio e degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2021;
- un allegato concernente l'elenco dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile, per provincia;
- un allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore del gas naturale, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta (art. 26, comma 13, del testo unico), oppure per riepilogare le movimentazioni del prodotto (art. 26, comma 14, del testo unico).

In linea generale, si indicano i prospetti che in linea di massima dovrebbero essere compilati in base alla qualifica del dichiarante ed all'attività svolta, ferma restando la possibilità di dover utilizzare ulteriori quadri di dettaglio per rappresentare compiutamente realtà operative complesse:

Tipo operatore	Attività/Tipo impianto	Quadri
Soggetto obbligato	Vendita al consumatore finale, Servizio di default	D, E, F, G, H, I, X, L, M, N, O, P Elenco clienti agevolati Elenco propri fornitori
	Uso proprio	A, B, E, F, G, H, I, X, L, M, N, O, P Elenco propri fornitori
	Vettoriamento	A, B, G, I, X, L
Soggetto non obbligato	Vettoriamento, Coltivazione, Rigassificazione, Stoccaggio	A, B

Come accennato in premessa, in relazione a quanto previsto dai commi 8 e 14 del citato art. 26, il gestore della rete di gasdotti nazionale, che svolge l'attività di trasporto del gas naturale per conto dei soggetti obbligati e in relazione alla quale è tenuto a fornire i dati della sola movimentazione fisica del prodotto trasportato (quadri "A" e "B"), può essere considerato esso stesso soggetto obbligato relativamente al solo gas impiegato nella propria attività di vettoriamento.

In tale evenienza, può essere presentata un'unica dichiarazione annuale, in qualità di soggetto obbligato per vettoriamento, contenente sia i dati della movimentazione del gas richiesti dal comma 14 (quadri "A" e "B"), che i quantitativi assoggettati ad accisa per il particolare uso proprio di cui al comma 8 (quadro "G") e, conseguentemente, la liquidazione ed il riepilogo e saldo dell'accisa (quadri "I", "X" e "L"). Non è dovuta la compilazione dell'elenco propri fornitori.

DI SEGUITO SI FORNISCONO SPECIFICHE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI OGNI PROSPETTO/QUADRO

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

Soggetto obbligato, la cui operatività si distingue in:

- Vendita al consumatore finale/servizio di default**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale fatturato ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento e liquidazione dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva; nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile e la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
- Uso proprio**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale ricevuto, al consumo nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento, la liquidazione, il riepilogo e il saldo dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
- Vettoriamento**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi alla movimentazione gas naturale, al consumo per uso proprio nell'attività di vettoriamento, all'accertamento, liquidazione, riepilogo e saldo dell'accisa sui quantitativi consumati per uso proprio.

Soggetto non obbligato, tenuto a fornire i dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati, mediante la compilazione dei quadri del prospetto del gas naturale movimentato.

Va inoltre indicato:

- il “Codice Accisa” o il “Codice Ditta” identificativo rilasciato dall'Ufficio a seguito di denuncia (art. 26, comma 10) o comunicazione (art. 26, comma 14);
- l'anno di imposta 2021 a cui si riferisce la dichiarazione;
- il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

La denominazione della ditta e l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione non vengono richieste in quanto acquisite dalla registrazione in Anagrafica Accise dei dati corrispondenti al codice ditta inserito.

3. GAS NATURALE RICEVUTO

Nel quadro A-GAS NATURALE RICEVUTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi), in metri cubi, di gas naturale introdotto negli impianti attraverso i punti di immissione o di prelievo.

Relativamente a ciascun punto di immissione o prelievo vanno indicati:

- comune, provincia e indirizzo del punto di immissione o prelievo;
- metri cubi di gas naturale provenienti da propri pozzi;
- metri cubi di gas naturale provenienti da altre fonti (ad esempio ricavato da processi industriali);
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi introdotti;
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi introdotti;
- metri cubi di gas naturale provenienti da fornitori extra U.E.;
- totale metri cubi ricevuti.

Per “Codice identificativo” si intende il codice accisa, il codice ditta, la partita IVA o il codice fiscale.

Per il gas naturale proveniente da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo relativo al punto di immissione o prelievo per ciascun fornitore. Per ciascun punto di immissione o prelievo si potranno indicare una sola volta i metri cubi introdotti da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali.

Nel caso in cui il punto di immissione in rete consenta il transito di gas naturale di provenienza tanto U.E. che Extra U.E., se la provenienza del prodotto non è nota, si può indicare il quantitativo nella colonna U.E. omettendo il Codice identificativo del fornitore

e sostituendolo con la dicitura “per operatore che esercisce la rete di introduzione del prodotto dall'estero”.

Nel rigo “TOTALI” andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta.

4. GAS NATURALE VETTORIATO

Nel quadro B-GAS NATURALE VETTORIATO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale transitato dalle cabine di interconnessione verso altre infrastrutture o distribuito per conto dei fornitori ai consumatori finali allacciati ai propri PDR, aggregati per:

➤ **“Tipologia di vettoriamento”**

- vettoriamento verso altre infrastrutture (reti o impianti di stoccaggio) (tipologia “A”) – riferita ai quantitativi trasferiti ad altre infrastrutture (impianti di stoccaggio, reti di trasporto/distribuzione);
- distribuzione al consumo (tipologia “B”) – concernente le quantità di gas naturale riconsegnato alle società di vendita presso i PDR dei clienti finali allacciati alla propria rete.

➤ **“Codice identificativo”**

- codice ditta o partita IVA dell'infrastruttura destinataria del gas estratto, per la tipologia “A”
- codice ditta o partita IVA del soggetto obbligato per conto del quale il gas naturale è stato distribuito (riconsegnato presso i propri PDR ovvero prelevato dai consumatori finali in base al contratto di fornitura in essere con il soggetto obbligato), per la tipologia “B”

➤ **“Codice catastale”**

- del comune nel cui territorio è localizzata l'infrastruttura destinataria del gas vettoriato, per la tipologia “A”
- del comune nel cui territorio sono localizzati i PDR di cui alle forniture riferite al soggetto obbligato indicato dal codice identificativo, per la tipologia “B” (quantità ripartite per venditore per ambito comunale).

Nel rigo “TOTALE” andrà riportato il totale generale del quadro.

5. GAS NATURALE VENDUTO

Nel quadro “D-GAS NATURALE VENDUTO” del prospetto annuale del gas naturale commercializzato vanno indicate le quantità in metri cubi di gas naturale fatturato nel corso del 2021, specificando la tipologia di vendita e distinguendo le quantità fornite ai

consumatori finali attraverso ogni rete di distribuzione oppure cedute ad altri operatori del mercato (soggetti obbligati o non obbligati).

I quantitativi di gas naturale fatturati nel 2021 devono essere aggregati in relazione a:

- **“Tipologia di vendita”**
 - venduto a soggetti che gestiscono impianti (tipologia “C”);
 - venduto ad altri operatori del mercato (tipologia “D”);
 - venduto ai consumatori finali (tipologia “E”);
 - venduto a clienti UE (tipologia “F”);
 - venduto a clienti extra UE (tipologia “G”);
 - venduto a mezzo di contenitori di stoccaggio (tipologia “H”).

- **“Codice identificativo”**
 - codice accisa/ditta o partita IVA dell’acquirente per le tipologie “C”, “D” e “H”
 - codice accisa/ditta o partita IVA del gestore della rete di distribuzione attraverso la quale è stato fornito il gas naturale ai consumatori finali, per la tipologia “E”.
 - sigla del paese UE o extra UE, per le tipologie “F” e “G”

- **“Codice catastale”**
 - del comune nel cui territorio insiste l’infrastruttura/impianto, per le tipologie “C” e “H”
 - del comune nel cui territorio si trovano i punti di riconsegna a cui si riferisce la movimentazione dichiarata per la tipologia “E”

Nel rigo “TOTALE” va riportato il totale generale del quadro.

Le quantità sono espresse in metri cubi e possono assumere valore negativo.

6. GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

Il prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato si compone di tre quadri:

- quadro E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA, che comprende le tipologie di consumo esenti dal pagamento dell’accisa e tipologie escluse dal campo di applicazione dell’accisa;
- quadro F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE, che comprende le tipologie di consumo assoggettate tanto all’accisa quanto all’addizionale regionale, la cui compilazione è utile laddove la regione a statuto ordinario abbia determinato le aliquote della addizionale in base a più fasce climatiche, per cui è necessaria la suddivisione dei consumi nelle rispettive fasce per la corretta applicazione dell’addizionale regionale. Considerato che la rappresentazione dei consumi per ambito comunale confluisce nel corrispondente quadro per la liquidazione dell’addizionale su base provinciale, è dovuta la compilazione di questo quadro per ogni comune

appartenente ad una provincia nella quale siano state fissate le suddette differenziazioni di aliquota, indicando la fascia appropriata. Se invece le aliquote dell'addizionale risultano costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche può essere del tutto omessa, compilando direttamente il quadro "G" (TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO). In tal caso, i valori indicati nel quadro "G" per le tipologie di consumo assoggettate all'addizionale regionale andranno considerati anche per la compilazione del quadro "M" per la liquidazione dell'addizionale stessa;

- quadro G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO, comprende tutte le tipologie di consumo assoggettate all'accisa, dove indicare i quantitativi di gas naturale fatturati, anche se già indicati nel quadro "F", al fine di consentire i corretti puntamenti con i rispettivi quadri di liquidazione.

Per gli usi civili, è prevista la distinzione tra "UTENZE DEL CENTRO-NORD" e "UTENZE DEL MEZZOGIORNO", in considerazione delle differenti aliquote di accisa cui assoggettare le forniture, occorre quindi utilizzare la partizione corrispondente al comune cui il prospetto è riferito.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Le informazioni da riportare riguardano tutte le forniture di gas naturale – fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente – sia che non comportino il pagamento dell'accisa, sia che comportino il pagamento dell'accisa e - per le Regioni a statuto ordinario - dell'addizionale regionale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente, con il segno negativo se a credito degli utenti, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro "H".

Nei prospetti è richiesta, per ogni voce, il numero delle utenze fornite e la quantità in metri cubi.

I metri cubi di gas naturale risultanti dal Quadro "E", limitatamente agli usi esenti della tabella "A" del testo unico, vanno riportati nel quadro "O" per la liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, per le sole Regioni a statuto ordinario che ne prevedono l'applicazione.

I metri cubi di gas naturale indicati nel quadro "G" per l'accisa e nel quadro "F" per l'addizionale regionale (quest'ultima per le sole Regioni a statuto ordinario), vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione, corrispondentemente alle varie tipologie di utilizzo. In assenza di compilazione del quadro "F" (aliquote dell'addizionale costanti in tutto il territorio provinciale) il quadro di liquidazione dell'addizionale regionale può essere compilato riprendendo i quantitativi indicati al quadro "G".

Inoltre, si rammenta che nei quadri concernenti le quantità di gas naturale assoggettato ad accisa e ad addizionale regionale (e conseguentemente in quelli della corrispondente liquidazione), il dato relativo alle quantità fornite per uso industriale deve essere distinto in base all'applicazione della riduzione del 40% dell'aliquota di accisa prevista, in caso di superamento della soglia di consumo di 1.200.000 mc/anno, solo per le forniture agli "utilizzatori industriali" che ne hanno diritto.

Per una più chiara distinzione, sono state modificate le descrizioni relative ai righi dedicati all'esposizione dei quantitativi di gas naturale impiegati in USI INDUSTRIALI e alla liquidazione della relativa accisa, pertanto, i dati suddetti vengono ora suddivisi in "*consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*" e "*consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*".

Il rigo "consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)" degli USI INDUSTRIALI (precedentemente definito "per consumi fino a 1.200.000 mc/anno"), come nel passato, riguarda le quantità assoggettate alla tassazione piena, ossia quelle fornite agli utilizzatori industriali aventi un consumo annuo non superiore a 1.200.000 metri cubi di gas naturale e quelle relative ad altri consumatori a cui si applica l'aliquota per usi industriali, che non hanno diritto alla riduzione in parola nonostante registrino un consumo superiore al predetto limite.

Il rigo "consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)" degli USI INDUSTRIALI (precedentemente definito "per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno"), riguarda, come nel passato, le quantità assoggettate alla tassazione ridotta stabilita dall'art. 2, comma 11, della legge n. 203/2008, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200 .000 metri cubi per anno.

Si segnala, infine, l'aggiornamento della definizione contenuta nei righi G11-PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA e G12-AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA a seguito della modifica al testo unico operata dall'art. 1, comma 631, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con tale articolo è stato, infatti, abrogato il punto 11 della Tabella A allegata al testo unico e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tassazione dei prodotti energetici per la produzione e l'autoproduzione di energia elettrica è disciplinata dall'art. 21 del medesimo testo unico, rispettivamente, con il comma 9, per la produzione e con il 9-bis, per l'autoproduzione. Per completezza di informazione, si segnala che con il successivo comma 9-ter, sono indicati i consumi specifici convenzionali per la determinazione dei quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile.

7. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il quadro H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE del prospetto delle rettifiche di fatturazione è utile all'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, attinenti anche a periodi non compresi nell'anno in dichiarazione.

Come segnalato in premessa, si fa presente che il quadro è stato aggiornato con l'eliminazione della ripartizione dei consumi di gas naturale per usi civili in vigore fino al 31/12/2007 in base alle tariffe T1, T2 e altri usi civili; pertanto non sono riprodotti i righi H3, H4 e H5 che, fino alla scorsa annualità, erano riferiti alla suddetta desueta modalità di tassazione del gas naturale impiegato in usi civili. Rimangono invariati gli altri progressivi del quadro e, in particolare, gli usi civili rimangono distinti in base agli scaglioni di consumo in vigore dal 2008, nei successivi righi H6, H7, H8 e H9.

Inoltre, è stata corretta la descrizione delle due differenti tassazioni degli usi industriali (righe H1 e H2), in linea con quanto accennato in premessa e specificato al precedente paragrafo 6.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, tali tipologie di fatture non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non sono conseguenza di un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, per i soli usi assoggettati ad accisa o alle imposte regionali, è suddiviso per:

- accisa;
- addizionale regionale (per le sole Regioni a statuto ordinario);
- imposta regionale sostitutiva (per le sole Regioni a statuto ordinario).

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, è richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno “ - ” in caso di importi totali a credito degli utenti.

Relativamente all'accisa, il quadro presenta la stessa suddivisione, già vista per il gas naturale fatturato o impiegato, in funzione delle tipologie di utilizzo e, per i soli usi civili, della ubicazione delle utenze. Come ulteriore dettaglio è prevista la distinzione tra rettifiche di fatturazione “a debito” degli utenti e rettifiche “a credito”.

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno poi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna “totale” corrispondente alla tipologia di utilizzo. L'accisa sul gas naturale per combustione prevede anche un importo totale, come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole tipologie di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, vanno infine riportati - con l'eventuale segno negativo - nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo “arrotondamenti” previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

8. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA dell'omonimo prospetto, va compilato per singola provincia ed è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso di carburazione oppure di combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

- ⇒ **CAPITOLO 1412** (accisa sul gas naturale per autotrazione);
- ⇒ **CAPITOLO 1421** (accisa sul gas naturale per combustione).

Qualora nel corso del 2021 sia stata attivata una fornitura di gas naturale in una nuova provincia rispetto a quelle comunicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa deve riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita ai consumatori finali (data della prima fornitura attivata).

Il quadro consente di calcolare gli importi dovuti aggregando, per competenza provinciale, le quantità di gas naturale fatturato o impiegato nei diversi usi riportate con suddivisione comunale nei quadri “G”.

In coerenza con il quadro G, è stata corretta la descrizione delle due differenti tassazioni degli usi industriali (righe I5 e I6), come accennato in premessa e specificato al precedente paragrafo 6.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali, è prevista l’indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro “H”, con il relativo segno.

La somma dei consumi indicati su ogni rigo del prospetto provinciale per la liquidazione dell’accisa, deve coincidere con la sommatoria dei metri cubi dichiarati nel rigo di riferimento dei quadri “G” relativi ai comuni di appartenenza della provincia cui il prospetto di liquidazione si riferisce.

Per ogni quantitativo vanno indicate le relative aliquote di accisa vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi. E’ possibile inserire più di un rigo per la medesima tipologia d’impiego in presenza di più aliquote applicate. L’imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Al fine di far corrispondere il totale della colonna dell’imposta con il totale dell’imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, nel rigo “arrotondamenti” deve essere indicata l’eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture, alla quale va sommata l’eventuale differenza riscontrata, per la medesima motivazione, nel quadro “H”.

L’indicazione di tale differenza è utile alla liquidazione del debito d’imposta, in quanto l’accisa dovuta sui consumi fatturati nell’anno è stata liquidata in ogni fattura emessa nei confronti dei consumatori finali, nel corso dello stesso anno, come prodotto dei consumi per l’aliquota; quindi, ogni singola liquidazione risente delle regole dell’arrotondamento ed ogni singolo importo così liquidato rappresenta l’accisa dovuta, acquisita dal venditore per diritto di rivalsa, che deve essere dallo stesso riversata all’erario, fatto salvo quanto già versato in rate di acconto.

I totali dei singoli capitoli di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna “Imposta” (rigo I4 oppure rigo I21), vanno trascritti nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell’accisa per la determinazione del conguaglio 2021 della corrispondente provincia (quadro X, rigo X1 per capitolo 1412 oppure rigo X6 per capitolo 1421).

9. RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

Come anticipato nelle premesse alle presenti istruzioni, dal 1° gennaio 2022 le contabilità e i versamenti dell'accisa dovuta sui consumi di energia elettrica saranno impostati in base alla suddivisione del territorio nazionale in sette ambiti territoriali, ognuno dei quali è costituito dall'aggregazione delle province regolate dalle medesime norme statutarie (Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano).

In questa fase di passaggio dalle contabilità provinciali a quelle per ambito territoriale, il riepilogo e saldo dell'accisa si compone di due quadri:

- ◆ **QUADRO X** RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA—CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021, che è suddiviso in due sezioni, in coerenza con il prospetto di liquidazione dell'accisa, che corrispondono ai due distinti capitoli di entrata del bilancio statale. **Tale quadro è riferito alla singola provincia** e consente di determinare il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2021 (nella precedente dichiarazione) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2021 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro "I" per la stessa provincia;
- ◆ **QUADRO L** RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA—RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022, suddiviso anch'esso in due sezioni, corrispondenti ai due distinti capitoli di entrata del bilancio statale. **Tale quadro è riferito ad uno dei suddetti ambiti territoriali** e riporta la liquidazione provinciale già indicata nel quadro X (riga X1 o riga X6) o la sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ di X1 o Σ di X6) delle singole province appartenenti al medesimo ambito territoriale, consentendo di indicare le rate di acconto dovute per il 2022 sulla base dei consumi o delle forniture effettuati nell'ambito territoriale a cui il quadro viene riferito.

Per la compilazione del quadro X, una volta specificata la provincia cui viene riferito, i dati da indicare per ciascuno dei capitoli di imputazione sono i seguenti:

- **accisa liquidata**, come risulta dal riga TOTALE CAPITOLO della corrispondente sezione del quadro "I" di liquidazione dell'accisa relativo alla medesima provincia;
- **ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione** (per la medesima provincia), come risulta dal riga del totale acconti del corrispondente (per provincia e per capitolo) quadro "L" della dichiarazione per l'anno d'imposta 2020 (riga L5 oppure riga L10), salvo diversa successiva rideterminazione da parte dell'Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote d'imposta, da parte dell'azienda. In pratica, l'importo da indicare deve corrispondere al debito d'imposta calcolato sull'imponibile accertato nella precedente dichiarazione annuale, a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell'anno 2021 sulla base del conguaglio 2020 o di crediti pregressi. Per il primo anno di attività l'importo dei ratei d'acconto da indicare è quello determinato in via presuntiva dall'Ufficio competente.
Nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si è provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti

dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, ovvero sono state emesse fatture di recupero nei confronti di clienti finali con contestuale versamento dell'accisa, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto, dovendo comunque inserire i dati delle suddette fatture nel quadro "G" o nel quadro "H" per l'accertamento dei consumi da riportare nel quadro di liquidazione per la determinazione del debito d'accisa dell'anno 2021.

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo X3, **conguaglio accisa a debito**;
- se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo X4, **conguaglio accisa a credito**;

→ **credito pregresso non utilizzato al 31/12/2021**, rigo X5, tenuto conto che con il quadro X si chiude la contabilità provinciale, questa indicazione riguarda l'eventuale credito che, al netto delle detrazioni già eseguite sui versamenti dovuti nel 2021, risulta ancora non utilizzato e che si vuole trasferire dalla contabilità provinciale a quella dell'ambito, per portarlo in detrazione dai successivi versamenti dovuti nell'ambito medesimo.

Per la compilazione del quadro L va, in primo luogo, specificato l'ambito territoriale cui viene riferito, ossia quello a cui devono essere attribuiti i versamenti di acconto 2022 per i consumi o le forniture in essere nella(e) corrispondente(i) provincia(e).

A tale riguardo si evidenzia che:

- con l'applicativo User to System (U2S), saranno selezionabili nell'apposito campo del quadro L le stringhe "Ordinario", "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta", "Friuli Venezia Giulia", "Trento" e "Bolzano";
- con la modalità di compilazione e trasmissione System to System (S2S), sarà mantenuta nel tracciato record l'identificazione dell'ambito con una sigla di provincia.

In particolare:

- quando il quadro L riguarda il liquidato e le rate di acconto per i consumi o le forniture in essere nella stessa provincia del codice ditta del dichiarante o nelle province appartenenti allo stesso ambito territoriale come sopra definito, l'identificazione dell'ambito è dato dalla stessa sigla provinciale del codice ditta;
- quando il quadro L riguarda il liquidato e le rate di acconto per le forniture in essere in province di un **ambito diverso** da quello identificato dalla sigla provinciale del codice ditta del dichiarante, l'identificazione dell'ambito è dato:
 - dalla sigla provinciale del capoluogo di regione (PA = Sicilia / CA = Sardegna / AO = Valle d'Aosta / TS = Friuli Venezia Giulia), per le regioni a statuto speciale;
 - dalle stesse sigle provinciali (TN o BZ), per le province autonome;
 - dalla sigla "IT", per l'ambito Ordinario.

Definito l'ambito, i dati da indicare nel quadro sono i seguenti:

- **accisa liquidata**, capitolo 1412, rigo L1, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei righi X1 dei quadri X compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di gas naturale nel corso del 2021), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il rigo L1 corrisponderà alla liquidazione già indicata al rigo X1 del quadro X della provincia (corrispondente al dato indicato al rigo I4 del quadro I compilato per la medesima provincia)
- **accisa liquidata**, capitolo 1421, rigo L6, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei righi X6 dei quadri X compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di gas naturale nel corso del 2021), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il rigo L6 corrisponderà alla liquidazione già indicata al rigo X6 del quadro X della provincia (corrispondente al dato indicato al rigo I21 del quadro I compilato per la medesima provincia)
- **conguaglio accisa a credito**, capitolo 1412, rigo L4, riporta l'eventuale saldo a credito risultante nell'ambito come sommatoria dei conguagli dell'accisa a credito maturati nelle singole province di fornitura (Σ dei righi X4 dei quadri X compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di energia elettrica nel corso del 2021), nel caso di unica provincia, il rigo L4 corrisponderà a quanto risultante al rigo X4
- **conguaglio accisa a credito**, capitolo 1421, rigo L9, riporta l'eventuale saldo a credito risultante nell'ambito come sommatoria dei conguagli dell'accisa a credito maturati nelle singole province di fornitura (Σ dei righi X9 dei quadri X compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di energia elettrica nel corso del 2021), nel caso di unica provincia, il rigo L9 corrisponderà a quanto risultante al rigo X9
- **ratei mensili in acconto**, distintamente per i due capitoli sono costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2021. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:
- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2021. In assenza di variazioni di aliquota, la rata base è un dodicesimo dell'accisa liquidata, rispettivamente, per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6, salvo il caso in cui l'attività sia stata iniziata nel corso del 2021 e, quindi, la liquidazione dei consumi nell'ambito non corrisponde all'intero anno. Per tali casi la rata base è determinata dividendo l'importo L1 Oppure L6 per i mesi di attività. Per maggior chiarezza, si fa presente che la tenuta delle contabilità per ambito si basa sul presupposto che il territorio dell'ambito è un unicum costituito dall'insieme delle province che ne fanno parte. Pertanto per inizio attività s'intende l'avvio della prima fornitura nel territorio dell'ambito. Conseguentemente, l'acquisizione in corso d'anno di forniture di gas naturale in una provincia dell'ambito non ha effetti sulla determinazione della rata base quando sono già attive forniture in province incluse nell'ambito stesso.

In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:

- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2022, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2022;
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2022, la rata di gennaio (“01”) dovrà corrispondere alla sommatoria delle rate determinate per il 2021 nelle province appartenenti all’ambito, ovvero avrà lo stesso valore della rata base determinata per il 2021, se unica provincia da indicare come rata mensile in acconto di febbraio (“02”) si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base 2022 e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l’importo dovuto a gennaio alla rata base 2021. Le altre rate mensili in acconto (da “03” a “12”) assumeranno il valore costante della rata base 2022, salvo nel caso in cui l’importo del conguaglio negativo tra la rata base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base 2022: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell’importo;
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2022, la rata da indicare per il mese di febbraio (“02”) avrà lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. L’importo da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo (“03”) si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base 2022 e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l’importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base 2022. Le altre rate mensili in acconto (da “04” a “12”) assumeranno il valore costante della rata base 2022, salvo nel caso in cui l’importo del conguaglio negativo tra la rata base 2022 e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base 2022: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell’importo.

Si precisa che i ratei mensili in acconto sono, come sopra detto, i dodicesimi dell’accisa calcolata sulla base dei consumi dell’anno 2021 accertati nell’ambito e devono, pertanto, essere riportati nei rispettivi campi da “01” a “12” anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per effetto dell’eventuale conguaglio a credito risultante rispettivamente, per capitolo, al rigo L4 o al rigo L9) o per la presenza di crediti pregressi.

→ **totale acconti**, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto. In assenza di variazione di aliquota, salvo casi particolari, come ad esempio qualora la rata di gennaio o le rate di gennaio e febbraio versate nella vecchia misura (rata di acconto 2020) risultino di importo superiore all’accisa liquidata o nel caso in cui la liquidazione dell’accisa riguardi un’attività iniziata o cessata in corso d’anno, il totale acconti dovrebbe corrispondere all’importo riportato, rispettivamente per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6, nel limite degli arrotondamenti originati dalla divisione dell’importo in dodici rate.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

10. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare l'addizionale regionale dovuta per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche, riportate per ambito comunale nei quadri "F".

Nel caso di aliquote dell'addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantità di gas naturale da riportare nella colonna dei consumi sono desunte dall'aggregazione per ambito provinciale delle quantità di gas naturale indicate nei quadri "G" corrispondenti ai comuni appartenenti alla provincia cui la liquidazione dell'addizionale si riferisce, utilizzando il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione e omettendo la lettera identificativa della fascia.

Non è presente, in quanto non prevista, la distinzione dei consumi in base alla ubicazione delle utenze civili, per cui vanno sommati i consumi eventualmente distinti (nell'ambito della stessa provincia) tra utenze del centro-nord e utenze rientranti nei territori del mezzogiorno.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per la liquidazione dell'accisa.

Anche in questo quadro è stata corretta la descrizione delle due differenti tassazioni degli usi industriali (righe M1 e M2), come accennato in premessa e specificato al precedente paragrafo 6.

Il totale dell'addizionale, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale della corrispondente provincia.

11. RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE é compilato per ambito provinciale e solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'addizionale liquidata deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE indicato nel quadro "M" di liquidazione dell'addizionale regionale della medesima provincia.

Le modalità di compilazione del quadro rimangono le medesime degli scorsi anni, atteso che il nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali è stato attuato esclusivamente per l'accisa.

12. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare, limitatamente agli usi per i quali è dovuta, l'imposta regionale sostitutiva per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa riportate per ambito comunale nei quadri "E".

Tale quadro è specifico per quegli impieghi del gas naturale per i quali vige l'esenzione dall'accisa, in virtù dei punti 6, 7, 14, 16 della Tabella A allegata al testo unico attualmente in vigore ed ai quali si applica l'imposta regionale sostitutiva come sancito dall'art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 398, emanato in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge delega n. 158/1990.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per la liquidazione dell'accisa .

Il totale dell'imposta, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia.

13. RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'imposta liquidata deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA del quadro di liquidazione "O" dell'imposta regionale sostitutiva della medesima provincia.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quelle per il prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale.

14. ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del testo unico, devono compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali forniscono il gas naturale:

- per impieghi non soggetti a tassazione o esenti (quadro "E");
- per consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (quadro "G"-rigo G1);
- per consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (quadro "G"-rigo G2);
- per produzione o autoproduzione di energia elettrica (quadro "G"-rigo G11 o rigo G12);
- per autotrazione (quadro "G"-rigo G13);
- per impieghi previsti dal punto 10 Tabella A (quadro "G"-rigo G14);
- per impieghi previsti dal punto 16bis Tabella A (quadro "G"-rigo G15).

Per ogni fornitura va indicato:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale).
- l'identificativo del punto di prelievo del cliente (PDR) cui si riferisce la fornitura. Nel caso di fornitura di GNL mediante contenitori di stoccaggio criogenici installati presso l'utilizzatore, potrà essere indicato l'identificativo dell'impianto di stoccaggio, se univoco;
- la tipologia di utilizzo del gas naturale, mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione. Pertanto, per il gas fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro E (da E1 a E14); mentre per il gas fatturato o impiegato in usi diversi da quello civile, con l'applicazione di un'aliquota

- specifica o agevolata, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro G (G1, G2, G11, G12, G13, G14 e G15);
- la modalità di applicazione del trattamento tributario identificato al punto precedente mediante la relazione quadro/rigo, che viene qui distinto in:
 1. “*intera fornitura (100%)*”, per indicare, sia per le tipologie di utilizzo del quadro E, sia per quelle del quadro G sopra specificate, che il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è riferito al 100% del gas naturale fornito;
 2. “*a forfait*”, se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato su una parte dei consumi fatturati (in base ad un forfait), specificando la percentuale utilizzata;
 3. “*mediante misura (a contatore/misuratore)*”, se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato ad una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (mediante misura);
 - la quantità fornita in mc (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione);
 - l'indirizzo e il codice catastale relativo al punto di riconsegna del cliente (PDR) o dell'impianto di stoccaggio del GNL presso l'utilizzatore;
 - l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
 - la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
 - la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

15. ELENCO PROPRI FORNITORI

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, diversi dai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, devono compilare l'allegato alla dichiarazione nel quale riportare i dati relativi al gas naturale, riscontrabili dalle fatture di acquisto, indicando la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

L'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistato il gas naturale, da distinguere in:
 - a. nazionale;
 - b. UE;
 - c. extra UE.
2. il **CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE**, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative **QUANTITÀ**, in metri cubi, riscontrabili dalle fatture di acquisto.